



Comune di Atzara

Provincia di Nuoro

ragioneria@comune.atzara.nu.it

ragioneria@pec.comune.atzara.nu.it

Via Vittorio Emanuele 37 - 08030 - 0784 65205 int. 6

P.I.00162890917

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO

TRIENNIO 2019/2021

Premessa

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, ha introdotto un nuovo sistema contabile, cosiddetto armonizzato, avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile sono riferite a:

- Schemi di bilancio
- Principio di competenza potenziata
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento
- Piano dei conti integrato
- Fondo pluriennale vincolato
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- nuovo Documento Unico di Programmazione (DUP) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Il bilancio di previsione è il documento nel quale sono rappresentate, contabilmente, le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio del periodo preso in considerazione nel Documento Unico di programmazione (DUP).

Tramite il bilancio di previsione gli organi di governo del Comune, nell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che si intendono realizzare, coerentemente con il documento unico di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale.

Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario adempie alle seguenti finalità:

- **politico-amministrative**, in quanto permette l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di *governance* esercitano sull'organo esecutivo; esso è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa durante l'esercizio;
- **di programmazione finanziaria** poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- **di destinazione delle risorse** attraverso la funzione autorizzatoria, insita nella natura finanziaria del bilancio;
- **di verifica degli equilibri finanziari** nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- **informative** in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri e amministratori, dirigenti, dipendenti, organo di revisione) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame e all'approvazione del Consiglio comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 e gli allegati.

Il progetto di bilancio 2019/2021 è stato redatto in base a quanto stabilito dal d.lgs. n° 118 del 2011, utilizzando gli schemi di bilancio previsti dall'Allegato n. 9.

L'articolo 11 del d.lgs. n° 118 del 2011 e il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) al punto 9.11, prevedono che al bilancio di previsione finanziario degli enti locali sia allegata, tra gli altri, la nota integrativa.

La nota integrativa ha il compito di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione deve comprendere almeno i seguenti elementi:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendone i vari vincoli.
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dal Comune a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

La formulazione delle previsioni della spesa è stata effettuata tenendo conto:

- delle spese sostenute in passato,
- delle spese obbligatorie,
- delle spese consolidate,
- delle spese derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, ovviamente, tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla nuova contabilità:

1. Principio dell'annualità.
2. Principio dell'unità .
3. Principio dell'universalità .
4. Principio dell'integrità.
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità.
6. Principio della significatività e rilevanza.
7. Principio della flessibilità.

8. Principio della congruità.
9. Principio della prudenza.
10. Principio della coerenza.
11. Principio della continuità e della costanza.
12. Principio della comparabilità e della verificabilità.
13. Principio della neutralità.
14. Principio della pubblicità.
15. Principio dell'equilibrio di bilancio.
16. Principio della competenza finanziaria.
17. Principio della competenza economica.
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma .

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che, nel bilancio di previsione, venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti dei crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del loro andamento nei cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà, di conseguenza, un'economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come accantonamento.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'articolo 1, comma 509, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: *"Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"*.

In sede di costruzione del bilancio di previsione 2019/2021, gli enti locali dovranno determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le regole definite lo scorso anno. La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018), infatti, ha previsto la possibilità di ridurre l'ammontare del fondo solamente in sede di variazione al bilancio. Facoltà, inoltre, non accordata a tutti gli enti, ma solo a quelli rispettosi dei termini di pagamento e capaci di smaltire i propri debiti commerciali.

Non è richiesto l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, per i crediti assistiti da fidejussione e per le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata analisi delle partite creditorie del Comune, individuando le tipologie di entrate per le quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto proceduto a:

- individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione. Sono state considerate le voci con il maggiore rischio di esigibilità, quali i proventi tributari al titolo I e alcune entrate del titolo III;
- calcolare, per il quinquennio precedente, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti dei primi quattro esercizi precedenti e il rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente;
- determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La consistenza iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità), integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio.

Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili a esercizi precedenti), che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

Lo stanziamento finale del fondo sarà calcolata in sede di approvazione del rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo.

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo, in questa sede, si è provveduto a iscrivere tra le uscite una posta non soggetta a impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione.

In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari.

Ai fini del calcolo del Fondo sono state prese in considerazione le seguenti entrate:

Titolo 1°

- Imposta IUC per quanto riguarda la ex IMU e la TARSU,

Titolo 2°

Trasferimenti: non sono stati effettuati accantonamenti per entrate allocate in quanto espressamente escluse dal principio contabile;

Titolo 3°

- i proventi derivanti dal servizio mensa
- i proventi derivanti dall'attivazione del soggiorno per minori
- i proventi sociali di natura diversa
- i proventi dai centri sportivi,

Titolo 4°

Entrate in conto capitale: sulle entrate allocate in questo titolo non si è proceduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Gli accertamenti delle entrate iscritte al titolo 4, infatti, sono effettuati in base ai principi contabile previsti nell'Allegato 4/2;

Il Comune di Atzara, in via del tutto prudenziale, procederà all'attivazione della spesa in conto capitale solo dopo l'effettivo incasso della specifica entrata che la finanzia sostituendo così, di fatto, la funzione del fondo crediti dubbia esigibilità.

Non sono state prese in considerazione le entrate accertate per cassa.

Equilibri di bilancio 2019/2021

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019/2021, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, riportati nella tabella n° 1 sono i seguenti:

Principio dell'equilibrio generale o del pareggio di bilancio complessivo secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

Principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli (entrate correnti) deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma del titolo primo relativo alle spese correnti e del titolo quarto relativo al rimborso della quota di capitale dei mutui e dei prestiti.

Principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli quarto e quinto, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo secondo.

Equilibrio Generale 2019

Entrate		Spese	
Avanzo applicato	0,00		
Fondo pluriennale vincolato	0,00		
Titolo I	297.600,00	Titolo I spese correnti	1.848.703,22
Titolo II	1.507.094,88	Titolo II spese in conto capitale	1.225.168,31
Titolo III	154.536,65	Titolo III spese per incremento attività finanziarie	0,00
Titolo IV	1.156.429,48	Titolo IV rimborso per prestiti	41.789,48
Titolo V	0,00	Titolo V chiusura anticipazioni	0,00
Titolo VI	0,00	Titolo VII spese per conto terzi	237.500,00
Titolo VII	0,00		
Titolo IX	237.500,00		
Totale	3.353.161,01	Totale	3.353.161,01

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2019/2021, a legislazione vigente, è stato raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- ✓ **politica tariffaria:** invariata rispetto all'esercizio precedente con il consolidamento di aliquote e tariffe. Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;
- ✓ **politica relativa alle previsioni di spesa:** in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative e ai tagli subiti dalle autonomie locali, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal Comune, garantendo il regolare funzionamento dei servizi, è stata attuata una politica di contenimento e riduzione sulla spesa.
- ✓ **la spesa di personale,** soggetta a numerosi vincoli, anche di tipo economico e contrattuale. La programmazione del fabbisogno triennale del personale 2019/2021, al quale si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

- ✓ I **proventi per permessi di costruire** sono destinati, esclusivamente, al finanziamento delle spese in conto capitale;
- ✓ **politica di indebitamento**: non sono stati accesi nuovi mutui.

Equilibrio di parte corrente

ENTRATE		SPESE	
Fpv	0,00		
Avanzo	0,00		
Titolo 1.00-2.00-3.00	1.959.231,53	Titolo 1.00	1.848.703,22
Titolo 4.02.06 (+)	56.429,48	Titolo 4.00	41.789,48
Totale	2.015.661,01	Totale	1.890.492,70
Differenza	<u>56.429,48</u>		

Equilibrio di parte capitale

ENTRATE		SPESE	
avanzo	0,00		
FPV	0,00		
Titoli 4.00-5.00-6.00	1.156.429,48	Titolo 2.00	1.225.168,31
Titolo 4.02.06 (-)	56.429,48		
Entrate correnti per spese di investimento	68.738,83		
Totale	1.168.738,83	Totale	1.225.168,31
Differenza	<u>-56.429,48</u>		

Equilibrio Finale	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	
Equilibrio di parte corrente	56.429,48
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	56.429,48

ENTRATE TRIBUTARIE.

Le entrate tributarie suddivise per tipologia presentano il seguente andamento:

	2019	2020	2021
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	147.600,00	147.600,00	147.600,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione	0,00	0,00	0,00

Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	297.600,00	297.600,00	297.600,00
--	-------------------	-------------------	-------------------

La tabella evidenzia le previsioni dei tributi nel triennio del bilancio 2019/2021. Avendo l'Ente mantenuto inalterata la propria politica tariffaria e avendo previsto inalterato il Fondo di solidarietà comunale sulla base degli ultimi dati a disposizione le entrate sono uguali in tutti gli anni del triennio.

ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti dallo Stato e da altri enti, analizzate per categoria, misurano la contribuzione da parte dello Stato, della Regione Sardegna e degli organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore Pubblico allargato, finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione del Comune che a erogare i servizi di propria competenza o da essi delegati.

L'andamento di tali entrate, distinguendo l'andamento storico dallo sviluppo prospettico è riassumibile nella seguente tabella:

	2019	2020	2021
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amm. Pubbliche	1.480.094,88	1.361.349,52	1.361.349,52
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	27.000,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	1.507.094,88	1.361.349,52	1.361.349,52

Nell'ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo II dell'entrata, la previsione del bilancio 2019, vengono sostanzialmente confermati i trasferimenti correnti dello Stato, della Regione Sardegna (fondo unico), rispetto alle risorse assegnate nel 2018. Vi è, invece, un aumento dei trasferimenti da parte di istituzioni sociali private.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate derivanti dall'erogazione dei servizi, sono state previste tenendo conto del loro andamento storico, del numero degli utenti e dalle modalità di erogazione dei servizi.

La tipologia maggiore sono:

la numero 500 dove sono previste le entrate da rimborsi per la Segreteria convenzionata

Il numero 100 dove registrate le entrate per i servizi (commerciali e non commerciali a favore dell'utenza).

	2019	2020	2021
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	53.216,65	52.216,65	52.216,65
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di	2.000,00	2.000,00	2.000,00

controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
Tipologia 300: Interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	98.320,00	98.320,00	98.320,00
Totale TITOLO 3: Entrate Extratributarie	154.536,65	153.536,65	153.536,65

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale sono costituite dai proventi derivanti dall'alienazione delle aree per l'edilizia popolare e da trasferimenti in conto capitale di soggetti diversi, destinati a spese d'investimento, oltre che dai proventi per il rilascio del permesso di costruire.

L'importo complessivo suddiviso per anno è rinvenibile dalla tabella seguente:

	2019	2020	2021
Tipologia 100: Tributi c/capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.146.429,48	48.902,52	46.429,48
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immat.	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.156.429,48	58.902,52	56.429,48

Per il dettaglio degli investimenti programmati dall'Ente nel triennio 2019/2021 si rimanda al piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, che verrà approvato entro il termine di 90 giorni dall'approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021.

	2019	2020	2021
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6: Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.	0,00	0,00	0,00
Totale investimenti con indebitamento	0,00	0,00	0,00

Il bilancio finanziario 2019/2021 non prevede l'accensione di nuovi mutui o prestiti.

La situazione relativa ai mutui già assunti è descritta nella parte relativa all'indebitamento e ai suoi limiti.

Spese

Le spese iscritte I bilancio del triennio 2019/2021 sono riepilogate nella tabella che segue:

	2019	2020	2021
Titolo 1 - Spese correnti	1.848.703,22	1.769.379,52	1.763.906,48
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.225.168,31	60.219,69	62.219,69
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Rimborso prestiti	41.789,48	41.789,48	41.789,48
Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute dal tesoriere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 spese per conto terzi e partite di giro	237.500,00	237.500,00	237.500,00
TOTALE TITOLI	3.353.161,01	2.108.888,69	2.105.415,65

La Spesa per missioni di bilancio è stata destinata come segue:

	2019	2020	2021
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	635.174,58	640.471,20	633.998,16
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	40.431,63	40.431,63	40.431,63
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	124.197,40	122.197,40	122.197,40
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	523.245,36	103.245,36	103.245,36
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.000,00	13.000,00	13.000,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	1.500,00	1.500,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	598.000,00	139.000,00	139.000,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	230.168,31	130.219,69	132.219,69
MISSIONE 11 - Soccorso civile	60.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	571.808,88	577.808,88	577.808,88
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico competitività	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	200.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	22.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	36.463,47	41.343,15	41.343,15
MISSIONE 50 - Debito pubblico	57.171,38	57.171,38	57.171,38
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	237.500,00	237.500,00	237.500,00
TOTALE MISSIONI	3.353.161,01	2.108.888,69	2.105.415,65

Fondo di riserva

L'articolo 166 del d.lgs. n° 267 del 2000 prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione di un fondo di riserva, non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Tale fondo deve essere utilizzato, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, con deliberazioni della Giunta comunale da comunicare, successivamente, al Consiglio comunale, nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.

Il comma 2 bis, del medesimo articolo 166, richiede di destinare almeno la metà della quota minima del Fondo di riserva alla copertura di "spese non prevedibili", la cui mancata effettuazione comporti danni certi per l'amministrazione.

Il comma 2 ter impone di portare il limite minimo, indicato dal comma 1, allo 0,45 per cento qualora il Comune abbia deliberato l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti o abbia deliberato anticipazioni di tesoreria.

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto è pari:

- a) per l'anno 2019 in euro 8.811,94
- b) per l'anno 2019 in euro 8.811,94
- c) per l'anno 2020 in euro 8.811,94

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL e in quelli previsti dal Regolamento di Contabilità.

Il fondo di riserva non può essere rifinanziato tramite successive variazioni di bilancio, se non nel limite massimo complessivo, al lordo degli utilizzi, del due per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del tuel.

Si riporta di seguito una tabella esplicativa delle modalità di calcolo della percentuale:

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI INCIDENZA DEL FONDO DI RISERVA			
	2019	2020	2021
Fondo di riserva	8.811,94	8.811,94	8.811,94
Totale spese correnti	1.848.703,22	1.769.379,52	1.763.906,48
Percentuale %	0,4767	0,4980	0,4996

Partite di giro

Le entrate del titolo settimo delle entrate e nono delle spese rappresentano spese per partite di giro o per conto di terzi.

Esse, come indicato nella tabella seguente sono iscritte per gli stessi importi in ogni anno del triennio.

Necessariamente esse sono ininfluenti sulle politiche di bilancio dell'Ente.

Tipologia	2019	2020	2021
ENTRATE TITOLO 7	237.500,00	237.500,00	237.500,00
USCITE TITOLO 9	237.500,00	237.500,00	237.500,00

Il fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile

all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il fondo pluriennale vincolato ha proprio lo scopo di far convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

Nel bilancio 2019/2021 si provvederà in fase di Rendiconto ad applicare la quota del fondo rinveniente dal 2018.

Tipologia	2019	2020	2021
ENTRATE	0,00	0,00	0,00

Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Le entrate sono classificate in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o circoscritta a uno o più esercizi.

Sono da considerare non ricorrenti le entrate concernenti:

- le donazioni, le sanatorie, gli abusi edilizi e le sanzioni;
- i condoni;

- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, (a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione).

Sono da considerare non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani dei disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive e gli atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Oneri derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata e garanzie a terzi.

Il Comune non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non esistono garanzie prestate a favore di terzi.

CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto della normativa vigente delineata dal TUEL, così come modificato dal d.lgs. n° 126 del 2014, secondo la quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo".

Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

Il progetto di bilancio relativo agli esercizi 2019–2020-2021 è stato redatto secondo quanto stabilito dal d.lgs. n° 118 del 2011, e successive modificazioni dalla Legge di Stabilità 2019 (Legge 145 del 2018).